



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Qualificata approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 aprile 2009 con 37 voti favorevoli, 12 voti contrari, 1 astenuto e 2 non votanti:

LEGGE QUALIFICATA 4 MAGGIO 2009 N.1

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI E URGENTI PER LA NOMINA DI MAGISTRATI

Art. 1

(Reclutamento di nuovi Magistrati)

1. In deroga alle procedure di reclutamento previste dalla Legge 30 ottobre 2003 n. 145 e dal Regolamento di cui all'articolo 3, comma 6, della medesima legge approvato dal Consiglio Giudiziario il 18 giugno 2004, ritenuta l'assoluta necessità di assicurare il regolare esercizio della giurisdizione, viene disposta l'assunzione dei seguenti Magistrati, comprensivi anche delle figure professionali per le quali erano già state attivate le procedure concorsuali:

- n. 3 Uditori Commissariali
- n. 1 Commissario della Legge
- n. 1 Giudice Amministrativo di primo grado.

Art. 2

(Requisiti per il reclutamento)

1. Gli Uditori sono nominati tra i cittadini sammarinesi o residenti nel territorio della Repubblica laureati in giurisprudenza che abbiano superato l'esame di abilitazione alla professione di avvocato e notaio, ancorché non abbiano esercitato la professione.

2. Il Commissario della Legge ed il Giudice Amministrativo di primo grado sono nominati tra coloro che hanno i requisiti di cui all'articolo 5 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145.

Art. 3

(Procedure per la nomina)

1. Le nomine avvengono, previo il superamento di un esame avanti ad una Commissione composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tra i Giudici di Appello o di grado superiore ovvero tra personalità di chiara fama nell'ambito del diritto ovvero tra coloro che hanno esercitato autorevolmente la professione forense. Le funzioni di segreteria della Commissione Giudicatrice sono svolte dal Cancelliere della Sezione Civile del Tribunale Unico.

2. L'esame per la nomina degli Uditori, del Commissario della Legge e del Giudice Amministrativo di primo grado è costituito da un colloquio volto a verificare l'attitudine dei candidati alla soluzione dei problemi giuridici e la capacità professionale sulle seguenti materie: diritto e procedura civile, diritto e procedura penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale e sistema delle fonti. La prova esclusivamente orale si svolgerà con le modalità, in quanto applicabili, di cui all'allegato "C" della vigente Legge Organica.

Art. 4

(Presentazione delle domande ed espletamento della selezione)

1. I candidati dovranno presentare le domande di partecipazione alla selezione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico. La Segreteria di Stato per la Giustizia provvederà a dare adeguata pubblicità e diffusione ai contenuti della presente legge.

2. Alle domande dovranno essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti per l'ammissione alla selezione di cui alla presente legge, il curriculum vitae e professionale ed eventuali titoli e pubblicazioni in diritto.

Art. 5

(Svolgimento delle prove e criteri di valutazione della prova e dei titoli)

1. La Commissione d'esame è tenuta a riunirsi, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, per l'ammissione dei candidati e per la fissazione della data della prova orale, che deve tenersi nei successivi quindici giorni.

2. E' considerato idoneo il candidato che abbia conseguito nella prova orale il punteggio di almeno 18/30.

3. Al termine dell'esame dei candidati, la Commissione redige le graduatorie per i posti da ricoprire sommando al punteggio conseguito dal candidato nella prova orale, il punteggio relativo alla valutazione dei titoli in possesso del candidato medesimo, attribuito secondo le modalità di cui ai successivi commi quarto e quinto.

4. Ai titoli di studio è attribuibile un punteggio massimo di 4 da computarsi in base ai criteri di seguito riportati:

- 1) al titolo di studio in base al quale il candidato è ammesso al concorso, è attribuito un punteggio proporzionale alla votazione conseguita nel titolo stesso fino ad un massimo di punti 2;
- 2) per specializzazioni conseguite a seguito di regolari e legalmente riconosciuti corsi di studio, possono essere attribuiti punti 0,50 (per specializzazioni attinenti il diritto sammarinese) e punti 0,25 (per altre specializzazioni, comunque attinenti) fino ad un massimo di punti 1;
- 3) possono essere attribuiti punti 0,50 per pubblicazioni attinenti il diritto sammarinese e punti 0,25 per altre pubblicazioni in diritto sino ad un massimo di punti 1.

5. Per ogni anno di servizio effettivo nella Magistratura in San Marino, o in Paesi con ordinamenti che appartengono alla stessa tradizione storico-giuridica, o quale insegnante di ruolo in materie giuridiche presso Università, possono essere attribuiti punti 0,25 fino ad un massimo di punti 1.

6. Le graduatorie di cui sopra, che sono vincolanti, vengono trasmesse, unitamente a tutta la documentazione dell'esame, alla Segreteria di Stato per la Giustizia. La Segreteria di Stato per la Giustizia, sulla base delle graduatorie, dà comunicazione ai vincitori, indicando la data per la presa di servizio, fermo restando che l'esercizio delle funzioni giurisdizionali potrà avere luogo solo dopo la presa d'atto delle nomine da parte del Consiglio Grande e Generale, nella prima seduta utile, e la successiva prestazione del prescritto giuramento.

Art. 6

(Periodo di prova e conferma)

1. I vincitori delle selezioni effettuano il periodo di prova di cui all'articolo 4 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145, e sono nominati a tempo indeterminato con la conferma del

Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, che avrà luogo sulla base della relazione del Magistrato Dirigente sullo svolgimento dei compiti assegnati.

2. Il Consiglio Giudiziario si esprime con voto palese. Non possono votare per la conferma i Magistrati di grado inferiore a quello da confermare, né i Magistrati non confermati.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Qualora entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge dovessero rendersi necessarie nuove nomine, che saranno deliberate nel rispetto delle procedure previste dalla Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145, e sempre che non si ritenga di ricorrere alla nomina dei Magistrati in servizio al grado superiore, si potrà procedere all'assunzione di coloro che hanno conseguito l'idoneità nelle selezioni espletate per il posto da coprire, nel rispetto delle graduatorie. Tale facoltà potrà esercitarsi se il numero dei Magistrati, così come scaturito con l'applicazione della presente legge, dovesse entro due anni subire una diminuzione.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145, e sempre nel termine di due anni di cui al primo comma, possono essere nominati alle funzioni superiori Magistrati in servizio che non possiedano il requisito dell'anzianità nell'esercizio delle funzioni previsto dalla legge, purché siano giudicati idonei dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria sulla base della relazione del Magistrato Dirigente sullo svolgimento dei compiti assegnati.

Art. 8

(Disposizioni urgenti per il processo penale)

1. Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della Legge 17 giugno 2008 n. 93, il termine dal 1° dicembre 2008 sino alla data dell'assunzione dell'incarico da parte dei Magistrati nominati ai sensi della presente legge, si considera causa di sospensione della prescrizione ai soli fini del computo del termine per la definizione dell'istruttoria.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 4 maggio 2009/1708 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Massimo Cenci – Oscar Mina

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
*Il Segretario di Stato
Antonella Mularoni*